



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SEGRETERIA GENERALE

Codice di comportamento dei dipendenti comunali (aggiornato)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL CODICE

1. Il presente Codice di Comportamento definisce, in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 come riformulato dall'art. 1, comma 44, della L. n.190/2012 e del DPR n. 62/2013, nonché dalle linee guida in materia di Codici di comportamento delle P.A., adottato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con propria Deliberazione n. 177 del 19.02.2020, le regole comportamentali che tutti i dipendenti del Comune di Carpignano Salentino ed i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente, nei limiti della compatibilità, sono tenuti a rispettare.
2. Tali regole di condotta costituiscono espressione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, che debbono guidare l'attività amministrativa, e possono essere tutte ricondotte alla *integrità personale* del dipendente che si manifesta in molteplici aspetti quali:
 - > l'obbligo di garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità;
 - > l'obbligo di garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - > l'obbligo di garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
 - > l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità;
 - > l'obbligo di coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con l'economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art 1176 cc).
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, si richiamano le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16.04.2013, al quale si rinvia in aggiunta alle previsioni più specifiche come di seguito formulate.
4. Il presente codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Costituisce, quindi, un elemento essenziale del Piano triennale della prevenzione della corruzione, adottato, ex L. n. 190/12, dall'Ente.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica a tutti i **dipendenti a tempo indeterminato e determinato**, con qualsiasi tipologia contrattuale, del Comune di Carpignano Salentino.
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ai seguenti soggetti:
 - a) collaboratori e consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito;
 - b) ai titolari di organi o incarichi (es. addetto stampa, esperto) negli Uffici di Gabinetto o Staff del Sindaco;
 - c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, all'atto della sottoscrizione del contratto, al consulente/collaboratore/appaltatore verrà consegnata una copia del presente Codice.
4. Ai fini di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), negli atti di incarico (determinazioni sindacali e/o dirigenziali) e nei relativi contratti dovrà essere inserita la clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente codice.
5. Ai fini di cui al precedente comma 2, lett. c), nel disciplinare di gara, si dovrà rendere edotti gli operatori economici, partecipanti o invitati, della risoluzione del rapporto contrattuale ove i collaboratori dell'aggiudicatario violino gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice. Stessa clausola risolutiva deve essere inserita nel contratto stipulato con l'operatore aggiudicatario.

6. La risoluzione del contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi, il funzionario e/o il responsabile del procedimento, del competente Settore, **accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato**, dovrà provvedere alla contestazione al consulente/collaboratore, operatore economico etc. dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore competente, dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dal contraente privato in relazione alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro ed al prestigio dell'Amministrazione.

7. Nell'allegato 1 del presente Codice sono riportate le clausole di estendi mento a imprese, consulenti e collaboratori, a qualsiasi titolo. Ai fini dell'estendimento, sarà sufficiente il richiamo di dette clausole nei contratti che il Comune stipula con imprese, consulenti e collaboratori, considerato che dello stesso dovrà essere consegnata copia integrale.

Articolo 3

PROCEDURA DI ADOZIONE DEL CODICE

1. Lo schema di Codice di Comportamento è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale del supporto e della collaborazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente e dell'OiV.

2. Successivamente, il Responsabile della Prevenzione sottopone alla Giunta Comunale una prima bozza di Codice, ai fini della adozione di una prima deliberazione preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa pubblica.

3. Successivamente il procedimento prevede la partecipazione aperta di tutti gli interessati, in forma singola o associata, al fine di esprimere le proprie considerazioni e proposte di modificazione e/o integrazione del Codice. Bozza dello stesso sarà pubblicata per consentire consultazioni *on line*.

In sede di partecipazione saranno riconosciute, alle Organizzazioni sindacali, forme qualificate di intervento anche mediante incontri ad hoc.

4. il Codice viene approvato dalla Giunta Municipale unitamente alla relazione illustrativa e successivamente pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali", sottosezione di 2 livello "Atti Generali" e nella rete intranet. Copia del Codice viene trasmessa, tramite e mail, a tutti i dipendenti ed inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.).

Articolo 4

MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente verifica il livello di attuazione del codice, rilevando il numero e tipo di violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali settori/servizi/uffici dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, collabora per l'aggiornamento del presente codice, anche in relazione alle segnalazioni di violazione dello stesso nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

4. I dati ricavati dal monitoraggio vengono inviati all'Autorità nazionale anticorruzione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Sono utilizzati, altresì, per eventuali interventi correttivi dei fattori o delle condotte che hanno portato all'infrazione.

5. Il controllo e la vigilanza sul rispetto e sull'attuazione viene assicurato dai responsabili dei settori, che dovranno promuovere ed accertare la conoscenza dei contenuti del codice da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari, anche programmando interventi formativi e di aggiornamento in materia di trasparenza ed integrità. Il controllo e la vigilanza sul rispetto delle regole del codice da parte dei responsabili è attribuito al Segretario Generale, nell'ambito della più generale funzione di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti che rientra tra i compiti dello stesso.

6. Il Nucleo di Valutazione assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall'Ente. Svolge, inoltre, un'attività di supervisione e verifica sull'attuazione e sul rispetto del codice da parte dei responsabili, i cui risultati saranno considerati anche in sede di valutazione annuale della performance individuale ed organizzativa.

7. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di formazione, prevede apposite giornate in materia di trasparenza ed integrità, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tale ambito.

CAPO II – OBBLIGHI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Articolo 5

OBBLIGO DI SERVIRE IL PUBBLICO INTERESSE E DI AGIRE ESCLUSIVAMENTE CON TALE FINALITA'

1. Il dipendente esercita le prerogative ed i poteri pubblici che gli sono stati conferiti all'atto di assunzione in servizio esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Ne consegue che:

a) il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione Comunale;

b) nei rapporti privati, il dipendente non deve assumere condotte che possono nuocere all'immagine dell'Ente, quali, a mero titolo di esempio, contrarre relazioni o amicizie o tenere comportamenti non confacenti all'obbligo di serietà, moralità, integrità di un pubblico dipendente;

c) nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza), il dipendente non deve sfruttare o anche solo menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'Amministrazione per ottenere utilità indebite.

2. Il dipendente deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'Ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione, evitandone l'uso per fini personali. A tal proposito, l'Ufficio responsabile della gestione del sito dovrà effettuare un monitoraggio a campione e, di norma con cadenza trimestrale, volto alla verifica dei siti visualizzati e del loro utilizzo in conformità alle finalità di interesse pubblico.

3. Il dipendente deve utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, compilando all'uopo il c.d. "foglio di marcia" e astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

4. La violazione delle regole di comportamento, di cui al presente articolo, salvi i casi di responsabilità penale, civile ed amministrativa, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al C.C.N.L. del 21.05.2018 comparto enti locali area non dirigenziale.

Art. 6

EQUILIBRIO TRA QUALITA' DEI RISULTATI E CONTENIMENTO DEI COSTI

1. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

2. Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio lavoro alla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricità e spegnimento interruttori al termine dell'orario di lavoro, arresto del sistema in ordine ai P.C. al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale di cancelleria) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura organizzativa e gestionale.

3. Nel procedimento amministrativo, nell'ottica della semplificazione, deve evitare passaggi ed attività ridondanti che aggravano l'attività amministrativa senza utilità per la procedura. Deve, altresì, valutare il rapporto costi/benefici, sia in relazione all'attività amministrativa che agli effetti del provvedimento o atto posto in essere, razionalizzando tempi, attività e procedure.

4 La violazione delle regole di cui al presente articolo, oltre che violazione dei principi fondamentali che, ex art. 97 Costituzione e L. 241/90, reggono l'azione amministrativa, si traduce in violazione dei doveri di

ufficio e comporta, previo avvio del procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni previste dal CCNL 2018 Comparto enti locali, area non dirigenziale.

Articolo 7

PARITA' DI TRATTAMENTO DEI DESTINATARI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (IMPARZIALITA' ESTERNA)

1. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la **piena parità di trattamento a parità di condizioni**, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

2. Atteso che la parità di trattamento presuppone **l'imparzialità del dipendente**, costituiscono regole di condotta poste a garanzia dell'imparzialità e dell'immagine dell'imparzialità, il divieto di chiedere *regali, compensi e altre utilità*, la comunicazione degli *interessi finanziari e i conflitti di interesse* nonché *l'obbligo di astensione e la partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni* come di seguito normati:

2A) Regali, compensi ed altre utilità:

Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sé o per altri, **quale corrispettivo per compiere** (o aver compiuto) **un atto del proprio ufficio**, regali o altre utilità (es: viaggi, sconti) anche di modico valore, da parte di terzi o colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati) che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'Ufficio o nei cui confronti il dipendente è stato chiamato o sta per essere chiamato a svolgere (o a esercitare) attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Tale divieto trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato (reato di corruzione).

I dipendenti possono accettare o offrire dai/ai colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati) oppure accettare da terzi esclusivamente i regali d'uso o altre utilità di **modico valore** effettuati **occasionalmente** nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (es.: matrimonio, nascita di un figlio, compleanno, onomastico) e nell'ambito delle consuetudini internazionali (es.: ricorrenze festive Natale

- Pasqua).

Per regali o altre utilità di **modico valore** si intendono quelle di valore non superiore ad € 50,00, anche sotto forma di sconto o di gadgets. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i soggetti destinatari del presente Codice devono immediatamente mettere a disposizione dell'Amministrazione i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti. L'Amministrazione, con apposito provvedimento di G.M., provvederà alla loro assegnazione ad associazioni di carità attive sul territorio Comunale o alle parrocchie, a rotazione.

E' fatto, altresì, **divieto** ai soggetti destinatari del Codice, di **accettare incarichi di collaborazione**, quali la consulenza, da soggetti privati individuati in avvocati, commercialisti, ingegneri, altri professionisti o altri operatori economici che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza.

La violazione di questa regola di comportamento, ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, configurandosi il reato di corruzione (art. 318 c.p.), civile o amministrativa, è fonte di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d'ufficio e comporta, previo procedimento disciplinare e valutazione della gravità del comportamento, oltre che le sanzioni previste dal CCNL del 21.05.2018, per il personale non dirigenziale, la sanzione del licenziamento, di cui all'art. 16 del DPR 62/13, qualora concorrono la non modicità del valore del regalo e/o utilità ricevuta e l'immediata correlazione con il compimento di un atto o attività d'ufficio. Il licenziamento è disposto, altresì, in caso di recidiva.

2B) Comunicazione degli interessi finanziari e Conflitti di interesse:

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al proprio Responsabile di Settore l'esistenza di rapporti economici intrattenuti nei tre anni precedenti all'assegnazione all'Ufficio con soggetti privati (**cittadini- operatori economici potenzialmente appaltatori e professionisti, avvocati, ingegneri, commercialisti e professionisti vari**) che abbiano interessi in attività o in decisioni dell'ufficio medesimo limitatamente alle pratiche affidate al dipendente (**Conflitto d'interesse attuale**).

La comunicazione deve specificare:

a) se trattasi di rapporti diretti o indiretti (ovvero intrattenuti tramite terze persone) di collaborazione;

b) la retribuzione costituita da danaro o altre utilità;

c) se tali rapporti siano intercorsi anche solo con i suoi parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente.

Il Responsabile di Settore, dovrà verificare in concreto l'esistenza del conflitto di interesse e tenerne conto nell'assegnazione dei carichi di lavoro, assegnando il dipendente ad altro Ufficio.

I responsabili devono effettuare tale comunicazione al Responsabile della Prevenzione con lo stesso contenuto sopra indicato ed il Responsabile della Prevenzione, effettuata la valutazione del caso concreto, adotterà gli opportuni provvedimenti volti a far cessare il conflitto d'interessi.

E' fatto obbligo di aggiornare la comunicazione ogni semestre e di consegnarla anche se negativa.

La violazione di questa regola di comportamento per i dipendenti comporta violazione dei doveri di ufficio, concretizzandosi in violazione del CCNL del 21.05.2018

Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o da svolgere attività a lui spettanti in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interesse personale o familiare (parenti o affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente) patrimoniale o non patrimoniale. **(Conflitto d'interesse potenziale).** Costituisce interesse non patrimoniale l'intento di assecondare pressioni politiche anche degli Amministratori dell'Ente, sindacali anche delle RSU, o dei superiori gerarchici. In tal caso la comunicazione va fatta esclusivamente al Responsabile della Prevenzione che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La comunicazione segue le regole indicate nei precedenti commi.

La violazione di questa regola comporta la violazione di quanto previsto al comma precedente per l'obbligo di comunicazione. In caso di recidiva, previo procedimento disciplinare, si applica la sanzione espulsiva, prevista dal c. 2 dell'art. 16 del DPR 62/13.

2C) Obbligo di astensione:

Il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che, anche senza generare un conflitto d'interessi, possono coinvolgere (o comunque produrre effetti) interessi:

a) propri o di parenti e affini entro il 2° grado o del coniuge o del convivente;

b) di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale;

c) di soggetti od organizzazioni con i quali vi sia una causa pendente o grave inimicizia;

d) di persone con le quali vi siano rapporti di debito o credito significativi;

e) di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente;

f) di Enti o Associazioni anche non riconosciute, comitati, società, stabilimenti di cui il dipendente sia amministratore o gerente o dirigente.

g) in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza.

A tal fine il dipendente dà immediata comunicazione al proprio Responsabile di Settore, il quale verifica il nesso esistente fra la decisione o l'attività concreta da assumere e l'impatto della stessa sugli interessi appartenenti a soggetti "non indifferenti" per il dipendente.

Il Responsabile risponde per iscritto sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.

Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo deve essere affidato ad altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il responsabile deve avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora l'obbligo di astensione riguardi il responsabile, la valutazione delle iniziative da assumere sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La comunicazione del dipendente ed il verbale di verifica del dirigente, Responsabile di Settore, o del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il relativo esito sono archiviati nel fascicolo del dipendente.

La violazione di questa regola di comportamento comporta violazione dei doveri di ufficio, concretizzandosi per i dipendenti in violazione del CCNL del 21.05.2018. La violazione del divieto di astensione in casi gravi o di recidiva, previo avvio di procedimento disciplinare, comporta la sanzione espulsiva, di cui all'art. 16 del DPR 62/13.

2D) Partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni:

Ferma restando la libertà di associazione sancita dall'art. 18 della Costituzione, il dipendente ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Settore di appartenenza (per i consulenti/collaboratori etc. la comunicazione va effettuata al Responsabile del Settore che ha istruito e/o assegnato l'incarico di collaborazione, consulenza) la propria adesione (in caso di nuova iscrizione) ovvero l'appartenenza (in caso

di adesioni già avvenute) ad Associazioni od Organizzazioni che, a prescindere dal carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla iscrizione (in caso di nuova iscrizione) o entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente codice (nel caso di adesione già avvenuta) .

Per i Responsabili la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Responsabile della Prevenzione della corruzione.

La comunicazione non deve essere effettuata per l'adesione a partiti politici e sindacati.

Pervenuta la comunicazione, spetta al Responsabile del Settore, e/o al Responsabile della prevenzione della corruzione, valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione e/o Organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ed eventualmente disporre l'assegnazione ad altro Ufficio e/o Settore, informato e sentito preventivamente il Sindaco.

L'appartenenza ad una Associazione Sportiva anche dilettantistica genera incompatibilità con l'appartenenza all'Ufficio e/o Settore solo nel caso in cui il settore di appartenenza è deputato ad istruire e liquidare i contributi alle Associazioni Sportive. Stessa incompatibilità in ordine all'appartenenza ad Associazioni di Volontariato, o, ad esempio, Rotary, Lions ecc. e la titolarità dell'Ufficio e/o Settore deputato all'erogazione di risorse economiche in qualunque forma (dirette ed indirette) anche a tali Associazioni ed Organizzazioni.

La violazione dell'obbligo di cui ai commi precedenti comporta per il personale non appartenente all'area dirigenziale la violazione dal CCNL del 21.05.2018. In attuazione del principio di libertà di associazione ex art. 18 Costituzione, è vietato costringere o esercitare pressioni nei confronti dei colleghi di lavoro al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni od **organizzazioni anche sindacali**, promettendo in cambio vantaggi (esempio *progressioni di carriera, forme di salario accessorio non cumulabili, indennità non dovute*) o prospettando anche *con mere allusioni* svantaggi in termini di carriera. La violazione della regola di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione estintiva del rapporto di lavoro ex art. 16 c. 2 del D.P.R. 62/13, previa valutazione della gravità del comportamento in esito al procedimento disciplinare.

Articolo 8

MASSIMA COLLABORAZIONE CON ALTRE PP.AA.

1. Al fine di favorire una Amministrazione moderna, al di fuori da logiche di isolamento autoreferenziale, in grado cioè di colloquiare e scambiare informazioni nella logica di un migliore servizio al cittadino, il dipendente deve assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della vigente normativa. Il dipendente ha l'obbligo di rispondere sempre per e-mail o pec ai messaggi ricevuti con tale modalità.
2. Ai fini di cui sopra, il dipendente assicura in modo regolare e completo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni, dei dati e degli atti previsti nel D.Lgs. n. 33/2013, nonché nel Programma Triennale della Trasparenza adottato dall'Ente.
3. In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge n. 241/1990 e come previsto dal regolamento sul procedimento amministrativo approvato dall'Ente con deliberazione di CC n. 25/13, ogni Responsabile di Settore dovrà individuare i Responsabili dei singoli procedimenti di pubblicazione, ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà trasmessa per iscritto al Responsabile della Prevenzione - Responsabile della Trasparenza.
4. In ogni caso i Responsabili di Settore, devono operare costantemente per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
5. Il dipendente, altresì, ha l'obbligo di tracciare i processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la sua replicabilità, curando la tempestiva pubblicazione delle schede di censimento dei procedimenti, con la relativa modulistica, sul sito web istituzionale dell'Ente. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i dipendenti integra comportamento contrario ai doveri del dipendente di cui al CCNL del 21.05.2018. Nella valutazione annuale della performance individuale si terrà conto del comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici per garantire in modo regolare e completo la comunicazione dei dati ed informazioni oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione apposita.

Articolo 9

OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON I COLLEGHI – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Al fine di favorire la cooperazione tra colleghi sul luogo di lavoro, nell'ottica di realizzare il comune

obiettivo di offrire una risposta effettiva e tempestiva alle istanze del cittadino, è vietato al dipendente di adottare condotte dilatorie volte a ritardare il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza o volte a far ricadere su altri dipendenti attività o decisioni di propria spettanza.

2. La violazione della regola di cui al c. 1 del presente articolo, comporta per i dipendenti la violazione dell'obbligo sancito dal CCNL del 21.05.2018. In tal caso, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in sede di istruttoria dovrà valutare il fatto specifico e concreto che ha determinato la condotta dilatoria del dipendente (quindi il nesso causale tra la condotta e l'evento).

3. L'avvio del procedimento disciplinare non pregiudica le azioni da intraprendersi in ordine al mancato rispetto dei termini del procedimento amministrativo da parte del dipendente come disciplinati dall'art. 2 della L. 241/90 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo adottato dall'ente.

4. L'illiceità della condotta sopra descritta viene meno ove il dipendente dimostri in sede di contraddittorio l'esistenza di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).

5. I permessi di astensione dal lavoro devono essere utilizzati nei casi previsti dalla legge (es. permessi ex L.104) e dai contratti collettivi (permessi retribuiti e non), comunicati preventivamente al responsabile e nei limiti del possibile (salvo emergenze non prevedibili), programmate in anticipo in modo da non pregiudicare la funzionalità del servizio. Il Responsabile, pur avendo l'obbligo di rilasciare i permessi ai dipendenti a lui assegnati con fissazione eventuale dei giorni in cui recuperare, deve, con l'ausilio dell'Ufficio Personale, effettuare periodicamente (sufficiente ogni tre mesi) il controllo della documentazione giustificativa dei permessi richiesti e del plafond posto dalle leggi e dai Contratti Collettivi del Comparto Regioni-Enti Locali. Per i dirigenti provvede il Segretario Generale, con l'ausilio dell'Ufficio del Personale.

6. La violazione della regola di cui al c. 5 del presente articolo comporta violazione dell'obbligo sancito dal CCNL del 21.05.2018

Articolo 10

OBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

1. L'Amministrazione Comunale dedica particolare attenzione al comportamento che il dipendente deve tenere con il pubblico, sia "de visu", che attraverso posta elettronica o cartacea.

2. Si enunciano di seguito i seguenti obblighi di condotta:

2A) Obbligo di identificazione: il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione.

2B) Obbligo di cortesia e precisione: il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche ed ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.

Qualora non sia competente a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario ed ufficio competente della Amministrazione Comunale, anche se ciò può comportare l'impegno dell'esame, sia pure sommario, della pratica o domanda.

Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve rispettare gli appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente motivo personale o familiare) e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio (es.: perdita di finanziamento, esigenze di servizio connesse a calamità naturali e incidenti c.d. rilevanti) o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione per iscritto (si ritiene sufficiente anche una nota a firma del Sindaco o Segretario).

2C) Obbligo di fornire spiegazioni: il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative in corso o conclusi, informando comunque gli interessati della possibilità di avvalersi anche di altri uffici dell'Ente.

Tuttavia, al di fuori dei casi consentiti, il dipendente non anticipa né assume alcun impegno in ordine all'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l'Ufficio.

Qualora richiesto di fornire documenti, informazioni non accessibili in quanto coperti da segreto d'ufficio o da riservatezza, il dipendente informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Il dipendente, inoltre, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'Ufficio dei quali ha la responsabilità ed il coordinamento.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione. Detto comportamento risulterà ancor più grave in campagna elettorale nel corso della quale è vietato ai dipendenti distribuire al pubblico volantini ed altro materiale.

2D) Obbligo di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti: il responsabile di un procedimento e/o l'istruttore deve rispettare i termini fissati dai regolamenti comunali o, in mancanza, il termine legale di 30 giorni, per la conclusione di un procedimento.

Nelle comunicazioni con i cittadini, anche quando non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve sempre rispettare i termini prefissati, o in mancanza quello legale di 30 giorni, nel fornire la risposta all'istanza o comunicazione anche se negativa, tranne nel caso in cui si concretizzi il silenzio qualificato.

2E) Obbligo di rispetto degli standards di qualità: Il dipendente che presta la propria attività lavorativa in un Settore che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche nelle Carte dei Servizi.

Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. A tal fine il dipendente avrà cura di aggiornarsi in relazione sia ai contenuti del servizio da rendere che alle modalità di semplificazione di pratiche burocratiche e di pesanti procedure a carico del cittadino.

La violazione delle regole di comportamento, contenute in questo articolo, fatti salvi i casi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità amministrativa e civile (per l'eventuale risarcimento del danno), comporta violazione dei doveri di ufficio, concretizzandosi in violazione del CCNL del 21.05.2018.

Articolo 11

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SEGNALAZIONE DI ILLECITI

1. Il dipendente ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione, adottato dall'Ente, del quale, il presente codice, rappresenta una misura di prevenzione, e di prestare la sua collaborazione al Segretario Comunale nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

2. Il dipendente ha l'obbligo di segnalare *tramite e mail istituzionale* al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni di *illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*.

3. Le segnalazioni devono riguardare **comportamenti, rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse pubblico**; *non possono riguardare lamentele di carattere personale*.

4. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate e dettagliate.

5. Il dipendente che effettua le segnalazioni non può subire misure sanzionatorie o discriminatorie dirette o indirette aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. A tal fine, *la sua identità è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione e la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990*.

6. Nell'ambito del procedimento disciplinare:

a) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante deve rimanere segreta, a meno che lo stesso acconsenta alla rivelazione;

b) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

7. Al segnalante si garantiscono le tutele previste dall'art 54 bis del D.Lgs. 165/01. La violazione all'obbligo di segnalazione e collaborazione con l'ufficio disciplinare, cui al presente articolo, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 55 bis, comma 7, previo procedimento disciplinare e valutazione della gravità del comportamento.

Articolo 12

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1. OBBLIGO DI INFORMARE L'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPRIA SITUAZIONE PATRIMONIALE. All'atto del conferimento dell'incarico di responsabile, il dipendente, sia di ruolo che a contratto, ha l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se ha parenti ed affini entro il 2° grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore.

Nella medesima comunicazione il responsabile fornisce *le informazioni* sulla propria situazione patrimoniale e

le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF. Il responsabile presenta annualmente al responsabile della trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità all'incarico di cui al D.Lgs. n. 39/13.

2. OBBLIGO DI ESEMPLARITA' E DI LEALTA'. Il responsabile assume atteggiamenti leali e trasparenti ed adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari dell'azione amministrativa. Il responsabile deve avere in prima persona un *comportamento integerrimo* che renda manifesta l'intenzione di essere al servizio di obiettivi generali, senza strumentalizzare la propria posizione personale per diminuire il proprio lavoro facendolo gravare sui collaboratori e dipendenti.

La *lealtà* richiesta al responsabile deve manifestarsi:

- nei confronti dell'*Amministrazione di appartenenza* con la tendenza ad un miglioramento continuo sia in termini di diligenza e puntualità nell'adempimento dei propri compiti che nel porre a frutto tutte le risorse umane disponibili per l'ottimale andamento dell'Ufficio;
- nei confronti dei propri collaboratori con un atteggiamento trasparente ed imparziale nei riguardi di tutti; il che comporta: valorizzare le differenze; assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro e tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale assegnato al settore di cui è responsabile, affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; valutare il personale assegnato con imparzialità, premiare i migliori e sanzionare quando ciò sia necessario. La lealtà si manifesta, altresì, nel relazionarsi direttamente con i dipendenti assegnati, senza lasciarsi andare a critiche a contenuto diffamatorio al di fuori del confronto diretto con l'interessato.

3. OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN ADEGUATO COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO.

Il responsabile svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Il comportamento del responsabile deve essere improntato al perseguimento di obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e di perseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia dei servizi ed attività istituzionali.

Atteso che il comportamento organizzativo si fonda: A) sulla *capacità di gestire il tempo* ossia i processi interni ed esterni al proprio Settore in maniera tale che non vi siano tempi morti nel passaggio delle attività (pratiche- corrispondenza) tra i collaboratori; B) *sulla gestione delle risorse umane*, il responsabile ha l'obbligo di organizzare apposite riunioni con *tutto il proprio personale* (c.d. *briefing*) al fine di:

- monitorare l'andamento delle attività di ogni collaboratore;
- verificare eventuali anomalie in ordine al rispetto dei tempi del procedimento amministrativo o altri aspetti;
- confrontarsi, relazionarsi in modo positivo e sereno, con i propri collaboratori su decisioni da prendere;
- pianificare con un congruo anticipo le azioni al fine di evitare che, con il decorso del tempo, si trasformino in emergenze.

Delle riunioni svolte, il responsabile dovrà riferire per iscritto al Nucleo di Valutazione nella relazione finale sui risultati raggiunti.

4. OBBLIGO DI CURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO. Il responsabile cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel Settore a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Al responsabile compete in particolare:

a) **favorire rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori:** egli ha l'obbligo di instaurare un clima di fiducia tra i propri collaboratori favorendo il miglioramento della qualità delle relazioni umane e la crescita professionale del personale assegnato.

b) **favorire la circolazione delle informazioni e l'aggiornamento del personale:** per tale via egli ha l'obbligo di implementare tra i propri collaboratori la cultura del *lavoro di squadra*, abbandonando qualunque concezione verticistica del suo agire;

c) **favorire la valorizzazione delle differenze:** egli deve saper emettere giudizi di valutazione differenziati in base alle diverse qualità e caratteristiche dei collaboratori; deve essere in grado di

valutare le differenti situazioni senza che questo significhi trattamento parziale o di favore nei confronti di alcuno, es. concessione part-time per madri con figli piccoli o a dipendenti con particolari esigenze di famiglia.

5. OBBLIGO DI IMPARZIALITA' VERSO I DIPENDENTI ASSEGNATI (c.d. imparzialità

interna). Il responsabile assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione; affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

L'eventuale disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro andrà segnalata al Responsabile di Prevenzione della Corruzione che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Il responsabile svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Nei limiti delle sue possibilità, egli evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti dell'amministrazione possano diffondersi.

Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ferme restando le ipotesi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile ed amministrativa, è fonte di responsabilità dirigenziale, ex art. 21 del D.Lgs. 165/01, e rileva nella valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione con riferimento al comportamento organizzativo tenuto dal responsabile; e disciplinare, secondo la disciplina contenuta nel vigente CCNL comparto enti locali.

Articolo 13

STIPULA CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Il presente articolo contiene una previsione speciale per i responsabili che si occupano della conclusione di accordi o di contratti per conto dell'Amministrazione atteso che trattasi di soggetti "a rischio" per la loro attività costitutiva di rapporti con efficacia sulla finanza pubblica.

2. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell'Amministrazione e nella fase di esecuzione, *è fatto divieto al responsabile il ricorso all'intermediazione di terzi e la corresponsione o promessa di utilità a titolo di intermediazione*

3. Per ragioni di "conflitto di interesse", *è fatto divieto al responsabile di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente*, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari).

4. Qualora l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali il responsabile abbia stipulato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, il responsabile interessato *si astiene* dal partecipare alle attività relative all'esecuzione del contratto, informando immediatamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvederà alla sua sostituzione. Di tale astensione dovrà essere data comunicazione scritta anche al Responsabile dell'Ufficio Personale ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale.

5. Il responsabile informa tempestivamente per iscritto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle situazioni descritte ai commi 3 e 4.

6. Il responsabile che riceva rimostranze orali o scritte sul proprio operato, o su quello dei propri collaboratori, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione Comunale, deve tempestivamente informare di norma per iscritto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, congiuntamente al responsabile interessato, valuterà la fondatezza delle rimostranze e curerà nota di risposta all'impresa.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili ed amministrative, comporta la violazione degli obblighi di comportamento. Si applica, altresì, quanto disposto dall'art 16 c 2 del D.P.R. 62/13.

Articolo 14

RESPONSABILITA' CONSEQUENTE ALLA VIOLAZIONE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra *comportamenti contrari ai doveri d'ufficio*. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di *responsabilità disciplinare* accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso *con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale*, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, *incluse quelle espulsive* che possono essere applicate *esclusivamente* nei casi, da valutare in relazione alla *gravità*, di violazione delle disposizioni di cui agli art. 4, art. 5, comma 2, art. 14, comma 2, primo periodo, recidiva negli illeciti di cui agli art. 4, comma 6, art. 6 comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, ed art.13, comma 9, primo periodo del D.P. R. n.62/2013. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. L'allegato 2 riporta nel dettaglio le sanzioni applicabili alle singole fattispecie di inadempimento.

Articolo 15

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Codice di Comportamento, pertanto per gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, si fa rinvio al D.Lgs. n. 165/2001 (artt. 55 bis, co.7- art. 55 quater co. 1-2 – art. 55 quinquies c 1 - art. 55 sexies, co. 1-2-3,) nonché al CCNL del 21.05.2018, comparto enti locali area non dirigenziale ed al D.P.R. n.62/2013.

Articolo 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice sostituisce eventuali altri Codici in precedenza vigenti ed entra in vigore con la pubblicazione della Deliberazione sull'albo Pretorio on line del Comune.

CLAUSOLE DI ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

IMPRESE

Estensione degli obblighi comportamentali ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione

Il soggetto rappresentante dell'impresa a cui viene affidato l'incarico di fornire beni, servizi o realizzare opere per l'Amministrazione, all'atto della stipula della convenzione dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ e si impegna a divulgarlo a tutti i collaboratori che esercitano attività rivolta all'Amministrazione.

Ai sensi di quanto sopra, in ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del richiamato DPR, il soggetto rappresentante di cui sopra dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, nei casi gravi, come descritto nei punti seguenti, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'amministrazione, fatte salve le eventuali ulteriori azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione potrà comunque attivare.

Il soggetto rappresentante dell'impresa si impegna, in particolare, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate e a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento da parte dei collaboratori dell'impresa che prestino servizio all'Amministrazione, così come di seguito indicate.

Prescrizioni di carattere generale

Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa può accettare regali a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente l'incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.

Nessun collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa può, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 4, del DPR 62/2013, assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui riguardanti le attività dell'Amministrazione, al di fuori dei casi consentiti, né fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

Il collaboratore, dipendente o amministratore dell'impresa non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

E' fatto divieto ai collaboratori, dipendenti o rappresentanti dell'impresa di effettuare o rilasciare copie ed estratti di atti o documenti dell'amministrazione che non rientrino nella diretta competenza affidata e al di fuori dell'uso consentito.

Ogni collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, nel caso in cui venga a conoscenza di atti dell'amministrazione, è obbligato al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. E, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali ne informa l'amministrazione.

Nel caso in cui il collaboratore, dipendente o rappresentante dell'impresa, in relazione al servizio esercitato per conto dell'amministrazione versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Qualora i dipendenti o collaboratori dell'impresa, in relazione al servizio affidato, svolgano un'attività che li porta a contatto con il pubblico o che comunque, in ragione dell'attività svolta, possono essere identificati con la pubblica amministrazione, sono obbligati a farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo e operare con correttezza, cortesia e decoro, assicurando di non arrecare danno all'immagine dell'amministrazione.

I dipendenti o i collaboratori si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ciascun dipendente, collaboratore o amministratore dell'impresa non deve sfruttare, né menzionare la posizione di affidatario di incarico di prestazione di servizio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Ciascun dipendente o collaboratore, sia a titolo personale, sia per conto dell'impresa, si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi a singoli dipendenti dell'amministrazione, nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, così come recepito dall'Amministrazione.

Informazioni e obblighi di astensione

L'impresa affidataria del servizio, in ottemperanza con l'articolo 6, comma 1 del richiamato DPR, dovrà fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione il curriculum dell'impresa da cui si evinca l'elenco di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati che l'impresa abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, soprattutto riguardo all'ambito delle forniture e dei servizi alle pubbliche amministrazioni e in particolar modo con questa Amministrazione.

L'impresa affidataria, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 del DPR 62/2013, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare in modo attivo all'assunzione di decisioni o all'espressione di pareri, perizie e valutazioni laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, dei propri dipendenti, collaboratori o amministratori. A tal fine è da considerarsi quale conflitto di interesse l'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, i collaboratori, i dipendenti e gli amministratori dell'impresa, salvo il diritto di esprimere valutazioni, devono astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza rispetto alle prestazioni richieste quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.

Qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte di collaboratori, dipendenti o amministratori dell'impresa, nell'esercizio dei servizi affidati, richiederà all'impresa di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati, anche mediante i propri organi di vigilanza. In tal senso l'impresa è obbligata a collaborare e fornire ogni utile informazione al riguardo.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, le violazioni ai comportamenti sopra descritti

vengano confermate, la decisione in ordine alle sanzioni da applicare viene demandata all'ufficio di disciplina dell'Amministrazione, per l'occasione integrato da un rappresentante designato dall'impresa o ad apposita commissione all'uopo costituita, in modo da assicurare la presidenza e la partecipazione maggioritaria dell'Amministrazione.

La sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato, a partire dalla misura minima di € 1.000,00, fino a cento volte tale valore, fermo restando che in caso di grave danno all'immagine dell'amministrazione potrà comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

CONSULENTI O COLLABORATORI

Estensione degli obblighi comportamentali a collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche (collaboratori di studio o incaricati)

Il soggetto incaricato dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del

_____.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del richiamato DPR, il soggetto è consapevole di essere obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con particolare riguardo alle prescrizioni e agli obblighi di seguito descritti.

Gli obblighi individuati nella presente disposizione, inoltre si estendono ai collaboratori del professionista che, in tal senso, dovranno essere istruiti dallo stesso e informati delle conseguenze derivanti dalle violazioni agli obblighi prescritti.

Prescrizioni di carattere generale

Il soggetto incaricato, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del DPR 62/2013, non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il soggetto incaricato non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto attinente all'incarico conferito allo scopo di generare vantaggi ingiustificati.

Il soggetto incaricato, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 6, del DPR 62/2013, si impegna a non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alle pratiche assegnate.

Il soggetto incaricato, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 4 del DPR 62/2013, non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DPR 62/2013, non usa a fini privati le informazioni di cui dispone nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti amministrativi o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Il soggetto incaricato, nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 5 del DPR 62/2013, osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato versi nelle condizioni di conflitto di interesse o negli obblighi di astensione prescritti dal codice di comportamento o dalle norme vigenti, è obbligato a informare, per

iscritto, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Nei rapporti privati con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il soggetto incaricato non sfrutta, né menziona l'incarico rivestito all'interno dell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Il soggetto incaricato si impegna a non effettuare regali, né fornire indebiti vantaggi a singoli dipendenti dell'amministrazione, nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013, così come recepito dall'Amministrazione.

Informazioni e dichiarazioni

All'atto di assunzione dell'incarico, il soggetto incaricato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 5 del DPR 62/2013, dovrà comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento delle attività assegnate, ad eccezione dell'adesione a partiti o movimenti politici o a sindacati.

In aggiunta alla comunicazione di cui al punto precedente, il soggetto incaricato, in ottemperanza con l'articolo 6, comma 1 del richiamato DPR, dovrà informare per iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando se tali rapporti sussistano e abbiano natura finanziaria riguardo ai propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente. In ogni caso analoga comunicazione dovrà essere fatta qualora sia ravvisata relativamente a pratiche di ufficio di cui venga richiesta la trattazione.

Obblighi di astensione

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 del DPR 62/2013, ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico conferito, laddove si ravvisino situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 62/2013, deve inoltre astenersi dal partecipare a valutazioni, pareri, perizie o all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, l'incaricato, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, deve astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e in particolar modo di quelli prima elencati, corrisponde a inadempienza rispetto alle prestazioni richieste quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.

Qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, potrà avviare ogni attività necessaria che si rilevi utile ai fini dell'accertamento dei fatti, e in tal senso il soggetto incaricato è obbligato a collaborare e fornire ogni utile informazione al riguardo.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, le violazioni ai comportamenti sopra descritti vengano confermate, la decisione in ordine alle sanzioni da applicare viene demandata al Responsabile del procedimento di affidamento dell'incarico.

La sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato, a partire dalla misura minima di € 1.000,00, fino al valore dell'importo complessivo previsto per l'affidamento, fermo restando che in caso di grave danno all'immagine dell'Amministrazione potrà comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

Sistema sanzionatorio riferito al D.P.R. n. 62/2013

			Dipendenti CCNL 21 maggio 2018	
Art. 2	Mancata estensione del codice di comportamento	In caso di dimenticanza occasionale che non abbia comportato alcuna conseguenza in termini di inefficienza o danno all'immagine	Artt. 58 e 59	dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione
		In caso di recidiva ancorché non abbia comportato inefficienza o danno per l'Ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
		Nel caso in cui la mancata estensione abbia causato danni all'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio da 11 giorni fino al massimo di sei mesi
Art. 4	Accettazione di regali di modico valore	In caso di violazione lieve, al di fuori dei casi consentiti, che non abbia causato danno all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione ®
		In caso di violazione che comporti un danno all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni ®
	Accettazione di regali di valore superiore al "modico valore"	In caso di violazione lieve che non causi impatto all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi ®
		In caso di violazione che comporti un danno all'immagine dell'ente		
	Accettazione, come corrispettivo, di regalo superiore il modico valore	qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art 4, comma 6	Accettazione occasionale di incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio un interesse economico	Nel caso in cui l'incarico richieda l'obbligo di autorizzazione	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
		Nel caso in cui l'incarico richieda	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso

	significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza	l'obbligo di autorizzazione	Artt. 58 e 59	
Art. 5, comma 1	Omessa comunicazione al responsabile dell'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che interferiscono con il lavoro di ufficio	Se non rientra nell'ipotesi più grave del conflitto di interesse	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
Art. 5, comma 2	Se la violazione degli comportamenti si realizzi attraverso forme manifeste ed esplicite		Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art. 6, comma 1	Omessa informazione al dirigente dell'ufficio di rapporti esistenti con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti	Se si tratta di attività autorizzata dall'ente e non rientra nell'ipotesi più grave del conflitto di interesse	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se si tratta di attività non autorizzata	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art. 6, comma 2 e articolo 7	Mancato rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Se si tratta della omessa astensione o della omessa informazione, in caso di conflitto non meramente potenziale, che comunque abbia comportato il sospetto sulla correttezza dell'azione amministrativa	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se l'omessa astensione abbia comportato vantaggi o danni ingiusti, ancorché lievi	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
		In caso di recidiva, se non si tratta di conflitto meramente potenziale	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art. 8	Mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Piano di prevenzione della corruzione	Se la violazione non è rilevante e non ha arrecato pregiudizio all'azione di prevenzione della corruzione	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se la violazione ha comportato pregiudizio all'azione di prevenzione della	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni

		corruzione		
Art. 9	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa	Se la violazione non è rilevante e non ha comportato pregiudizio all'immagine dell'ente e all'efficacia dell'azione amministrativa	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se la violazione ha comportato danno all'immagine dell'ente ma non ha compromesso l'efficacia dell'azione amministrativa né la validità degli atti	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
		Se il mancato rispetto ha compromesso l'efficacia dell'azione amministrativa o la validità degli atti	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
Art. 10	Violazione delle prescrizioni relative al comportamento nei rapporti privati	Nel caso indebito utilizzo della posizione rivestita, senza, tuttavia, arrecare danno all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Nel caso di violazione che comporti danno lieve all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
		Nel caso di violazione che comporti danno grave all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
		Nel caso di danno grave e irreparabile all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art. 11	Violazione delle prescrizioni relative al comportamento in servizio	Se la violazione non è rilevante e non ha comportato pregiudizio all'efficacia dell'azione amministrativa	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se la violazione ha comportato un pregiudizio, tuttavia, non grave, né	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni

		irreparabile all'efficacia dell'azione amministrativa che ha richiesto l'individuazione di rimedi con aggravii per l'ente		
		Se la violazione ha comportato un grave pregiudizio, dovuto a negligenza	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
		Se la violazione a comportato grave danno al normale funzionamento dell'Amministrazione per inefficienza o incompetenza professionale	Artt. 58 e 59	Licenziamento con preavviso
Art. 12	Violazione delle prescrizioni relative ai rapporti con il pubblico	Se la violazione ha causato lieve disagio a privati	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
		Se la violazione ha determinato danno non lieve a privati o la divulgazione di notizie riservate, causando danno all'immagine dell'ente	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
		Se il mancato rispetto ha determinato la divulgazione di notizie particolarmente riservate comportato grave danno a privati e compromesso l'immagine dell'amministrazione	Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
Art. 13	Violazione degli obblighi da parte di dirigenti o responsabili di servizio	Mancata comunicazione delle partecipazioni azionarie o gli altri interessi finanziari o mancata dichiarazione di parenti o affini che esercitano attività professionale, politica o imprenditoriale, che abbiano contatti frequenti con l'ufficio di appartenenza	Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
	Utilizzo indebito, per esigenze diversa da quelli istituzionali,		Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della

	delle risorse assegnate all'ufficio			multa pari a 4 ore di retribuzione
	Mancata attivazione e conclusione del procedimento disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti		Artt. 58 e 59	Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione
	Mancata tutela del dipendente che segnali un illecito		Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
	Avere consentito la diffusione di notizie non vere, relative all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, che hanno arrecato pregiudizio all'immagine dell'ente		Artt. 58 e 59	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni